

## **Riconoscimento delle qualifiche professionali**

*(direttiva 2005/36/CE)*

La professione d'ingegnere rientra nel campo d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi tramite la Direttiva Generale 89/48/CEE come modificata dalla direttiva 2005/36/CE.

Le direttive cosiddette di "mobilità" sono state emanate dal Consiglio e dal Parlamento per eliminare gli ostacoli eventualmente generati dalle normative nazionali a due diritti cardine sanciti dal trattato che istituisce la Comunità Europea. Tali diritti sono la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi su tutto il territorio dell'Unione per tutti i cittadini che esercitano legalmente una professione in almeno uno degli Stati membri.

Generalmente la prestazione di servizi (intesa come occasionale e non continuativa dacché in tal caso rientra nella libertà di stabilimento) presuppone un regime autorizzativo più semplificato, ossia la notifica della prestazione di servizi in questione presso un'autorità competente e non il riconoscimento vero e proprio delle qualifiche ed è già operante in tutte le direttive di settore (medici, farmacisti, architetti ecc.), non è regolamentata specificamente per le direttive coperte dalla direttiva 89/48/CEE. Ciò significa che anche per prestare servizi occasionali in Italia, un ingegnere proveniente da un altro Stato dell'Unione, deve comunque ottemperare alle disposizioni che regolano il diritto di stabilimento (il che significa ottenere prioritariamente il riconoscimento della qualifica professionale).

Questa lacuna è stata ora colmata dalla nuova Direttiva 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali - che ingloba in un unico testo le preesistenti direttive di mobilità (sia settoriali che generali). Il titolo II di tale direttiva stabilisce le condizioni che regolano la prestazione dei servizi per tutte le professioni intellettuali. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

### **Meccanismo del riconoscimento**

Se un cittadino dell'Unione possiede le qualifiche professionali che gli consentono di esercitare la professione di ingegnere in uno Stato membro dell'Unione (Stato di provenienza), egli ha diritto di esercitare tale professione in qualsiasi altro Stato membro (Stato ospitante) ove essa è regolamentata ossia per il cui esercizio è necessario essere in possesso di un determinato titolo professionale.

Egli deve, a tale scopo, richiedere all'autorità competente designata il riconoscimento dei suoi titoli ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Il requisito minimo per beneficiare della direttiva è costituito dal possesso di un diploma di istruzione superiore che sanziona una formazione professionale di una durata minima di tre anni unitamente a:

1. La autorizzazione ad esercitare la professione nel caso di professione regolamentata nello Stato membro di provenienza,

oppure

2. La certificazione di un'autorità competente che la formazione è regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE o in alternativa l'attestazione del possesso di due anni di esperienza professionale fra gli ultimi dieci, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di provenienza.

Si noti che il cittadino in possesso dei requisiti minimi di cui sopra, non può vedersi rifiutato il riconoscimento per carenza di qualifiche anche nel caso in cui lo Stato membro ospitante richieda, per accedere alla professione, requisiti formativi e professionali più onerosi (in termini di titolo di laurea e/o tirocinio ed esperienza oppure iscrizione obbligatoria ad un Ordine) di quelli richieste nello Stato membro di provenienza. In tal caso la "differenza di percorso" potrà essere colmata attraverso misure compensative. Lo Stato membro ospitante può infatti esigere che l'interessato svolga un tirocinio o superi una prova attitudinale (a sua scelta) se vi sono differenze sostanziali di formazione complessiva.

Se invece l'autorità competente ravvisa che il richiedente non ha i titoli per beneficiare del riconoscimento, può emettere un rifiuto. Tale decisione deve essere motivata e impugnabile secondo le procedure vigenti nel paese ospitante. La mancata decisione nel termine di quattro mesi va considerata come un rigetto implicito. Per chiarire i propri dubbi si può inviare una RICHIESTA DI INFORMAZIONE ai servizi della Commissione Europea dal sito:

[Europe Direct](#)

## **A chi rivolgersi in Italia**

Per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell'ambito dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio della professione in Italia, è necessario seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206

L'autorità competente è il Ministero della Giustizia che accoglie domande anche per il riconoscimento di titoli professionali conseguiti nella Confederazione elvetica e nei paesi extracomunitari.

Ogni domanda è esaminata singolarmente in una conferenza dei servizi mensile e attentamente valutata sulla base di ogni elemento costitutivo del dossier che il richiedente richiede utile presentare per avvalorare la sua competenza professionale. L'entità delle eventuali misure compensative applicabili non è infatti determinata meccanicamente in base alla differenza fra i percorsi minimi, bensì anche su tutti gli elementi (formazione permanente, esperienza professionale ecc.) che possono fare conoscere meglio la sua preparazione professionale. E' anche sommamente utile, produrre ove possibile un piano di studi dettagliato data la non armonizzazione dei curricula e la diversa consistenza numerica e contenutistica dei vari esami, che varia moltissimo da paese a paese. Un semplice elenco degli esami sostenuti, spesso non consente di comprendere a sufficienza la preparazione del candidato.

Entro il termine massimo di quattro mesi dal ricevimento della pratica – a meno di interruzioni necessarie per acquisire ulteriore documentazione – il Ministero emana a favore del richiedente un decreto dirigenziale che gli consente di iscriversi all'Ordine nella sezione e settore specificati nel decreto. Ai fini della documentazione prescritta per l'iscrizione, il decreto sostituisce il titolo di studio e l'abilitazione professionale. Esso ha però la sua piena validità solo se accompagnato, nel caso di misure compensative, dalla delibera del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che attesta il superamento di dette misure, il cui svolgimento è affidato a detto Consiglio.

Il Ministero ha attivato sul proprio sito una sezione dedicata ove è possibile trovare normativa, informazioni generali, nome e coordinate di funzionari a cui rivolgersi, fac-simile di moduli di domande, la lista di documenti da presentare ed utili suggerimenti per avviare la pratica.

Invitiamo quindi i cittadini stranieri che desiderano iscriversi all'Ordine degli ingegneri senza avere studiato o svolto l'esame di Stato in Italia, a collegarsi alla pagina [pagina dedicata](#) del sito ministeriale e leggerla attentamente.

Il sito del Ministero da cui traiamo i collegamenti alle tre schede seguenti, è in frequente aggiornamento. Dovesse quindi accadere che un link non sia più attuale, vi preghiamo di segnalatecelo e di effettuare la ricerca tematica dalla home page del sito ministeriale.

## **MODULI E FORMALITA'**

[Cittadini comunitari](#)

[Confederazione elvetica](#)

[Cittadini extracomunitari](#)

### **Ingegneri italiani che desiderano lavorare nell'Unione Europea**

Gli ingegneri italiani che vogliono ottenere il riconoscimento dei propri titoli in uno Stato Membro che regola la professione, devono fare domanda di riconoscimento in quello Stato ai sensi della Direttiva. È opportuno che, in precedenza, richiedano la certificazione della propria abilitazione in Italia al Ministero della Giustizia. Ciò eviterà che l'autorità competente dello Stato ospite possa rifiutare il riconoscimento per mancanza di requisiti. Otterranno quindi il riconoscimento diretto o il riconoscimento soggetto a misure compensative che devono essere adeguatamente motivate. Se i candidati ritengono che dette misure siano sproporzionate o non meritate, possono richiedere il riesame e, se non ammessi, ricorrere alla giustizia amministrativa dello Stato in questione.

Per avere ulteriori informazioni sulle procedure nello Stato ospite, i professionisti possono rivolgersi per fax, telefono o e-mail al [punto nazionale di contatto](#) del paese ove desiderano esercitare la professione. Informazioni che si trovano aggiornate anche sul sito della Commissione Europea.

### **Ingegneri stranieri che desiderano esercitare una prestazione temporanea di servizi in Italia.**

Questo tipo di prestazione è disciplinata dagli artt. da 9 a 15 del D.Lgs 206/07, di recepimento della direttiva 2005/36/CE

L'interessato deve inoltrare al Ministero della Giustizia la dichiarazione preventiva prevista all'articolo 10, corredata da tutti i documenti necessari. Il Ministero deve comunicare in tempo utile se il professionista necessita della verifica preliminare di cui all'articolo 11.

L'interessato deve inoltrare al Ministero della Giustizia la dichiarazione preventiva prevista all'articolo 10, corredata da tutti i documenti necessari. Il Ministero deve comunicare in tempo utile se il professionista necessita della verifica preliminare di cui all'articolo 11.

Vedasi per completezza di informazione la [Nota Ministeriale](#) allegata alla [Circolare CNI n. 231/XVII Sessione](#).

L'interessato deve inoltrare al Ministero della Giustizia la dichiarazione preventiva prevista all'articolo 10, corredata da tutti i documenti necessari. Il Ministero deve comunicare in tempo utile se il professionista necessita della verifica preliminare di cui all'articolo 11. e le indicazioni fornite dal Ministero delle Politiche comunitarie nella propria [sezione web dedicata](#) al riconoscimento delle qualifiche